



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013.**

NR. Progr. 45

Data 10/07/2013

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE in data 10 LUGLIO 2013 alle ore 20:00.

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze, oggi 10 LUGLIO 2013 alle ore 20:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	GIANNINI STEFANO	X		12.	SILIQVINI DAVIDE	X	
2.	BASCHETTI CLAUDIO	X		13.	FABBRI MAURO	X	
3.	SIGNORINI LIVIA	X		14.	TIRAFERRI SILVIA		X
4.	D'ACHILLE FABIO	X		15.	CASADEI PAOLO		X
5.	SEMPRINI IVAN		X	16.	MIGNANI ANTONIO	X	
6.	PICCIONI FABRIZIO	X		17.	ZANGARI ROSARIO	X	
7.	FERRI GIUSEPPINA	X		18.	VANDI MAURIZIO	X	
8.	GIANOTTI PAOLA	X		19.	SENSOLI MARCO		X
9.	CECCHINI MARINA	X		20.	PESARESI SONIA		X
10.	VALENTINI FILIPPO	X		21.	RONCHI LUCILLA KETTI		X
11.	GIOVANETTI DANIELE	X					

Sono presenti gli Assessori:

GUAGNELI LUIGI, UBALDINI MARCO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott. PIRACCINI LIA.

Il Presidente del Consiglio Comunale, CECCHINI MARINA, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: D'ACHILLE FABIO, VALENTINI FILIPPO, MIGNANI ANTONIO

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO P T Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 01/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Bernardi

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 01/07/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Fabrizio Bernardi

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- ◆ che in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- ◆ che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- ◆ che con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria (IMU);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- ◆ è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati di interesse storico e artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili (*art. 13, comma 3, lettere a) e b), D.L. n. 201/2011*);
- ◆ sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (*art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011*), a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135 per gli altri terreni agricoli e incolti;
- ◆ è stata eliminata la possibilità di applicare all'IMU la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- ◆ l'articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento «*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*»;
- ◆ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato da ultimo dall'art. 10, comma 4-quater, lettera b.1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2013;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- ◆ aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- ◆ aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ◆ aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- ◆ detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche);
 - 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche);

Rilevato che l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 concede ai comuni ampie facoltà di manovra in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni ed in particolare:

Aliquote:

- ◆ variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base (0,76%) sino a 0,3 punti percentuali (*comma 6*), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- ◆ variare in aumento o in diminuzione l'aliquota dell'abitazione principale e relative pertinenze (0,4%) sino a 0,2 punti percentuali (*comma 7*), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- ◆ variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,2%) di 0,1 punti percentuali (*comma 8*), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- ◆ ridurre l'aliquota di base (0,76%) fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (*comma 9*);
- ◆ ridurre l'aliquota di base (0,76%) fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (*comma 9-bis*);
- ◆ considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (*comma 10*);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (*comma 10*);

Detrazioni: elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (*comma 10*);

Preso atto delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e s.m.i., in particolare per gli anni 2013 e 2014:

- ◆ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 (*lettera a*);
- ◆ è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo

periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (*lettera f*);

- ◆ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (*lettera g*). Il relativo gettito è di spettanza del Comune;

Considerato che per effetto delle ultime modifiche sopra citate:

- ◆ per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", il Comune non può deliberare aliquote inferiori a quella standard dello 0,76%;
- ◆ per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale "D", il Comune non può deliberare un'aliquota inferiore allo 0,2%;

Analizzato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2013, dal quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune volte a reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base, in particolare per garantire i servizi ai cittadini e per non destinare gli oneri di urbanizzazione al finanziamento delle spese correnti;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito, nell'esercizio del potere regolamentare conferito per legge, mediante conferma delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno 2012 ed in particolare:

- ◆ aliquota dello 0,45% legge per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- ◆ aliquota dello 0,2% legge per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ◆ aliquota agevolata dello 0,76% per l'abitazione e relative pertinenze concessa in locazione ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale alle condizioni di cui agli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998; per l'abitazione e relative pertinenze concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale; unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; unità immobiliare e relative pertinenze posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- ◆ aliquota agevolata dello 0,90% per i terreni agricoli e incolti e per le aree fabbricabili;
- ◆ aliquota agevolata dello 0,90% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 e per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8;
- ◆ aliquota agevolata dello 0,90% per gli immobili classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8, posseduti da persone fisiche e da questi concessi in locazione a società di persone o a società di capitale, nelle quali il locatore o i locatori possiedono oltre il 50% del capitale sociale;
- ◆ aliquota ordinaria dell'1,06% applicabile a tutte le unità immobiliari non rientranti nelle precedenti categorie;
- ◆ conferma nella misura di €. 200,00 della detrazione prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge n. 201/2011, il quale

testualmente recita:

«13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Visto il vigente «Regolamento generale delle entrate tributarie comunali», approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 28/04/2007;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ha espresso il parere che si allega:

- Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del settore finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Segue discussione, registrata su supporto magnetico conservato agli atti dell'Ente;

Si dà atto che la cons. Ronchi del gruppo "Sinistra Critica" ha presentato l'emendamento che si allega al presente atto sotto il n.1 e che sullo stesso il responsabile del Settore Finanziario ha espresso il parere che si allega sotto il n.2.

In assenza della cons. Ronchi, la Presidente dà lettura dell'emendamento e del parere;

Segue discussione, registrata su supporto magnetico conservato agli atti dell'Ente, sull'emendamento e sulla proposta di deliberazione, nel corso della quale entra il cons. Casadei e esce la cons. Signorini-presenti n. 15.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento che viene respinto con voti favorevoli n.3, contrari n.10 (Sindaco e consiglieri presenti del gruppo "Centrosinistra" eccetto Ferri), astenuti n.2 (Ferri del gruppo "Centrosinistra", Zangari del "Gruppo Misto").

Successivamente, posta in votazione la proposta di deliberazione, con voti favorevoli n.10, contrari n.4 (Casadei, Vandì, Mignani del gruppo "PDL-Lega Nord", Zangari del "Gruppo Misto"), astenuti n.1 (Ferri del gruppo "Centrosinistra").

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2013, le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle misure di cui all'allegato prospetto (**Allegato "A"**), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di confermare, per l'anno 2013, nella misura di €. 200,00 la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
3. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e della nota MEF prot. n. 5343 del 6 aprile 2012.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.11, contrari n.4 (Casadei, Vandì, Mignani del gruppo "PDL-Lega Nord", Zangari del "Gruppo Misto"), astenuti n.0.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di RIMINI

ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2013

Fattispecie		Aliquota
A	Abitazione principale e relative pertinenze (*).	0,45%
B	Fabbricati rurali ad uso strumentale.	0,20%
C	Abitazione e relative pertinenze (*) concessa in locazione ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale alle condizioni di cui agli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998.	0,76%
	Abitazione e relative pertinenze (*) concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (**), che la occupano quale loro abitazione principale.	
	Unità immobiliari e relative pertinenze (*) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.	
	Unità immobiliare e relative pertinenze (*) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.	
D	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 e immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8.	0,90%
	Immobili, classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8, posseduti da persone fisiche e da questi concessi in locazione a società di persone o a società di capitale, nelle quali il locatore o i locatori possiedono oltre il 50% del capitale sociale.	
	Terreni agricoli e incolti.	
	Aree fabbricabili.	
E	Tutte le unità immobiliari non rientranti nelle precedenti fattispecie (<i>Aliquota ordinaria</i>).	1,06%

(*) Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

(**) Sono equiparati ai figli legittimi: i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati.

N.B.: Per quanto concerne gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolato con l'aliquota standard dello 0,76%, per cui il versamento va effettuato direttamente allo Stato utilizzando il codice tributo "3925", mentre l'imposta calcolata applicando la maggiorazione deliberata dal Comune rispetto all'aliquota standard dello 0,76% va versata al Comune stesso utilizzando il codice tributo "3930".

Condizioni per usufruire delle aliquote agevolate.

1) L'aliquota ridotta di cui alla lettera **C**, applicabile alle locazioni a canone concordato, è accordata, a pena di decadenza, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il termine di scadenza della rata di saldo, di apposita richiesta redatta su modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi. Alla richiesta deve essere allegato copia del contratto di locazione registrato e la stessa è valida per il periodo di durata del contratto salvo proroga o interruzione anticipata, da comunicare nei medesimi termini di cui sopra. Restano valide anche ai fini dell'IMU le analoghe richieste già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

2) L'aliquota ridotta di cui alla lettera **C**, applicabile al caso di uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, è accordata, a pena di decadenza, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il termine di scadenza della rata di saldo, di apposita richiesta redatta su modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi. Nei medesimi termini di cui sopra il contribuente deve comunicare il venir meno dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata. Restano valide anche ai fini dell'IMU le analoghe richieste già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

La richiesta è valida anche per gli anni successivi, fino a quando persistono le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

3) L'aliquota ridotta di cui alla lettera **D**, relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario e agli immobili delle società, è accordata, a pena di decadenza, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il termine di scadenza della rata di saldo, di apposita comunicazione nella quale sono individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione, indicando gli identificativi catastali, la categoria, la classe e la rendita. Nei medesimi termini di cui sopra il contribuente deve comunicare il venir meno dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata.

La richiesta è valida anche per gli anni successivi, fino a quando persistono le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

4) L'aliquota ridotta di cui alla lettera **D**, relativamente agli immobili concessi in locazione a società di persone o a società di capitali, è accordata, a pena di decadenza, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il termine di scadenza della rata di saldo, di apposita comunicazione nella quale sono individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione, indicando gli identificativi catastali, la categoria, la classe e la rendita. Alla richiesta deve essere inoltre allegato copia del contratto di locazione e della visura camerale. Nei medesimi termini di cui sopra il contribuente deve comunicare il venir meno dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata.

La richiesta è valida anche per gli anni successivi, fino a quando persistono le condizioni richieste per l'applicazione dell'aliquota ridotta.

Deliberazione del Consiglio Comunale NR. 45 DEL 10/07/2013

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
CECCHINI MARINA

IL SEGRETARIO GENERALE
PIRACCINI LIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17 luglio 2013 al 01 agosto 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Li, 17 luglio 2013

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' divenuta esecutiva il 28 luglio 2013, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Addì,

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli